

Informativa per la clientela di studio

N. 122 del 30.07.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Dichiarazione IMU/TASI: l'esclusione per le Asd

*Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26 giugno 2014, di **approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali**, con le relative istruzioni.*

*La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'**esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 504 del 1992** (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive etc, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014). La dichiarazione tratta inoltre i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal D.L 1/2012, art.91-bis.*

Premessa

Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2014 prevede che, per gli anni 2012 e 2013, il **termine di presentazione della dichiarazione sia fissato al 30 settembre 2014** e comprenderà **l'insieme degli immobili posseduti dagli enti non commerciali** (imponibili, esenti parzialmente ed esenti totalmente).

Le istruzioni di compilazione del nuovo modello dichiarativo descrivono le varie modifiche intervenute alla disciplina dell'imposta in esame evidenziando l'esenzione prevista in relazione agli immobili utilizzati da parte di enti non commerciali per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Esenzione d'imposta per le Asd

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA

La lett. m), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definisce le attività sportive come quelle rientranti nelle **discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)** svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il successivo art. 4, comma 6, del Regolamento prevede che lo **svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali** se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

In merito allo **svolgimento dei servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico** la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica al contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.

La Commissione chiarisce che il **compenso per potersi definire simbolico**, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il **riferimento alla metà del prezzo medio**, non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non

potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

Si deve precisare che **se negli immobili vengono esercitate attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare dell'esenzione** a condizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002.

Per quanto attiene alle **modalità di esercizio**, è necessario che l'ente svolga dell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica "organizzata" direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei ecc.) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

L'attività sportiva dilettantistica svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002, consiste nella formazione, didattica, preparazione ed assistenza allo sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale a fronte della corresponsione da parte dei frequentatori dell'importo dell'iscrizione.

In particolare, l'importo dell'iscrizione ha la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l'attività sportiva all'interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, infatti, essendo inserite nell'ordinamento sportivo, **sostengono spese rilevanti** per le iscrizioni alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione sportiva per le diverse discipline sportive organizzate, per il tesseramento dei propri frequentatori alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, per l'organizzazione dell'attività didattica che si concretizzano in corsi per le diverse discipline sportive e, in alcuni casi, per la partecipazione alle gare anche in trasferta, organizzate dalle richiamate Federazioni ed Enti. Queste società devono anche sostenere spese per la manutenzione degli impianti che devono essere tenuti secondo le norme dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva in relazione alle diverse discipline sportive. Spese sono anche previste per la formazione di tutti coloro che operano all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che per la peculiarità dell'attività svolta, necessitano di continuo aggiornamento e preparazione.

Si può, dunque, affermare che gli importi richiesti dalle associazioni sportive e dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, ai propri tesserati non rappresentano, per l'organizzazione e la gestione stessa delle diverse discipline sportive esercitate, dei corrispettivi, bensì semplicemente delle **quote di iscrizione per lo svolgimento di un ben definito percorso formativo**.

Pertanto, gli importi in questione possono essere considerati di **carattere simbolico e comportare conseguentemente l'applicazione del beneficio ai fini IMU**, ove si consideri anche che i medesimi comprendono non solo i costi generali analoghi a quelli sostenuti dai centri sportivi commerciali (lavoro, consumi, energetici, acqua, attrezzature, articoli sportivi, ecc.), ma anche quelli ben più onerosi che riguardano: formazione tecnici, quote affiliazione e tesseramento dei praticanti alle Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva, organizzazione dell'attività didattica giovanile, partecipazione a gare, manifestazioni, stages e trasferte.

Si deve sottolineare che da quanto esposto consegue che **l'esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella "sportiva", ma di affitto degli spazi**.

Attività mista

Nel caso di attività mista occorre applicare il criterio così come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento. Qualora, invece, non sia possibile procedere al frazionamento delle parti dell'immobile, la norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica solo **in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile**, quale risulta da apposita dichiarazione nella quale si darà atto degli **elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dell'effettivo svolgimento con modalità non commerciali dell'attività e del rapporto proporzionale della stessa**, secondo i criteri definiti con il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di approvazione del **c.d. Regolamento Imu** al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 